



Banca Popolare
Valconca

BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A.

INTERNAL DEALING MARKET ABUSE

Organo competente	Attività	Data	Data ultimo aggiornamento
Consiglio di Amministrazione	Approvazione policy	16/10/2017	13/12/2019

INDICE

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI <i>INTERNAL DEALING</i> RELATIVA AL MARKET ABUSE	3
1. PREMESSA	3
1.1. DEFINIZIONI	4
2. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PREPOSTO	10
3. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO AI SOGGETTI RILEVANTI.....	11
4. OBBLIGHI DELLE PERSONE RILEVANTI.....	12
5. MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI DA PARTE DELLE PERSONE RILEVANTI AL SOGGETTO PREPOSTO E ALLA CONSOB	14
6. MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO.....	15
7. NEGOZIAZIONE NEL CORSO DI UN PERIODO DI CHIUSURA.....	15
ALLEGATO A	18
ALLEGATO B	31
ALLEGATO C.....	32
ALLEGATO D	33

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING* RELATIVA AL MARKET ABUSE

1. PREMESSA

Il complesso regolamentare interno in materia di abusi di mercato disciplina gli adempimenti in materia di: trattamento delle informazioni privilegiate, procedura di *internal dealing*, segnalazione di operazioni sospette.

La presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *internal dealing* (la "Procedura Internal Dealing") ha lo scopo di regolare gli obblighi informativi relativi alle operazioni su azioni emesse dalla Banca¹ qualora l'ammontare complessivo delle Operazioni effettuate in un anno civile, senza operare alcuna compensazione, raggiunga o superi la soglia di propedeutica alla determinazione delle "Operazioni Rilevanti".

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente Procedura le Operazioni Rilevanti poste in essere:

- 1) dai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) dai componenti del Collegio Sindacale;
- 3) dalla Direzione Generale (Direttore Generale e Vice Direttore Generale)

indicati di seguito come, i "**Soggetti Rilevanti Internal Dealing**".²

- 4) dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti per tali intendendosi:
 - a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione con il Soggetto Rilevante Internal Dealing da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;

¹ Ai sensi dell'art. 2 del MAR, quest'ultimo si applica a: i) Strumenti Finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, ii) Strumenti Finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF e iii) Strumenti Finanziari non contemplati dai punti i) e ii) il cui prezzo o valore dipende da uno Strumento Finanziario di cui ai punti i) e ii) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali. Il MAR si applica in ogni caso a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativa agli Strumenti Finanziari di cui ai punti i), ii) e iii), indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una Sede di negoziazione. L'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del MAR stabilisce che devono essere notificate "per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati".

² I Soggetti Rilevanti Internal Dealing ai sensi dell'art. 19 del Regolamento UE N. 596/2014 sono differenti dalla definizione di Soggetto Rilevante utilizzata per le altre sezioni contenute negli altri moduli della Policy Market Abuse.



- d) le persone giuridiche, *trust* o le società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante Internal Dealing o da una persona a questi strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* o *c)*, o direttamente o indirettamente controllate³ da uno di detti soggetti, o siano costituite a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

L'insieme dei Soggetti Rilevanti Internal Dealing e delle Persone ad essi strettamente legati è definito Persone Rilevanti.

La presente Procedura è istituita e adottata dalla Banca in attuazione: (i) dell'articolo 19 del MAR; (ii) degli articoli 7 e seguenti del Regolamento 522 che integra il MAR; e (iii) dal Regolamento 523 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti Internal Dealing e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, in conformità al MAR.

La Banca ha individuato nella Funzione Segreteria Societaria e Legale il soggetto che, agli effetti della presente Procedura Internal Dealing, svolge le funzioni, adempie agli obblighi e soggiace alle responsabilità ivi indicati e, in particolare, svolge i compiti indicati al Paragrafo 2 della presente procedura “**Obblighi del Soggetto Preposto**”.

1.1. DEFINIZIONI

Banca	Banca Popolare Valconca S.p.A.
Circostanze eccezionali	Quelle situazioni estremamente urgenti, non prevedibili e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo
Comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate	Si configura ogni qual volta un Soggetto Rilevante che sia in possesso di Informazioni Privilegiate le comunichi ad un'altra persona salve le ipotesi in cui tale comunicazione avviene nel normale esercizio di un'occupazione, una professione, una funzione oppure quando un Soggetto Rilevante raccomandi o indica terzi a compiere operazioni sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che la raccomandazione o l'induzione si basano su Informazioni Privilegiate.
Informazioni Privilegiate	Si intende, ai sensi dell'art. 7, par. 1 del MAR: <ul style="list-style-type: none"> • un'informazione avente un carattere preciso⁴, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto

³ A tal riguardo, ai sensi del 1° comma dell'art. 2359, cod. civ., sono considerate società direttamente controllate: i) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria; ii) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; e iii) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai sensi del 2° comma dell'art. 2359, cod. civ., sono considerate indirettamente controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria anche per effetto del computo dei voti esercitati tramite una terza società, controllata dalla prima e controllante la seconda ovvero tramite società fiduciaria o per interposta persona fisica.

⁴ Ai sensi dell'articolo 7, par. 2 del MAR un'Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se si riferisce “a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso”.



	<p>significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>in relazione agli strumenti derivati su merci</i>, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;• <i>in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati</i>, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;• <i>nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari</i>, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati".
MAD II	La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n. 57 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.
MAR	Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n. 596 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.
Operazione	<p>Le operazioni soggette a notifica ai sensi della Procedura Internal Dealing ovvero le transazioni che hanno ad oggetto l'acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio, condotte per conto della Banca e concernenti le quote o i titoli di credito o gli strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari ad essa collegati, nonché:</p> <p>a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante Internal dealing o di una Persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante Internal dealing;</p> <p>b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante Internal dealing o di una Persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante Internal dealing, anche quando è esercitata la discrezionalità;</p>



c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante Internal dealing o una Persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante Internal dealing;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di Strumenti Finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della Banca o su prodotti derivati o altri Strumenti Finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo, nonchè ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 522, comma 2:

a) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti Internal dealing o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

b) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

c) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

d) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno Strumento Finanziario della Banca;

e) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

f) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

g) le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

h) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

i) la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;



	<p>l) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;</p> <p>m) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;</p> <p>n) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;</p> <p>o) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;</p> <p>p) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;</p> <p>q) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Banca o strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari a essi collegati.</p>
Operazioni Sospette	Un ordine, compresa ogni singola quotazione, sia esso volto alla prima presentazione, alla modifica, all'aggiornamento o alla cancellazione di un ordine e quale ne sia la tipologia o un'operazione su qualsiasi Strumenti Finanziari ammessi alla negoziazione, o per i quali è stata presentata una richiesta d'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato dell'Unione Europea, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di una sede di negoziazione, per il quale vi possa essere anche solo il ragionevole dubbio che possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di effettuare una manipolazione di mercato
Regolamento 522	Il Regolamento delegato del 17 dicembre 2015, n. 522 della Commissione che integra il MAR per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente, per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.
Direttiva 2392	La direttiva di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2015, n. 2392, relativa al MAR concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento.
Regolamento 1052	Regolamento delegato dell'8 marzo 2016, n. 1052 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione.
Regolamento 523	Il Regolamento di esecuzione del 10 marzo 2016, n. 523 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al MAR.



Regolamento 957	Il Regolamento Delegato (UE) 2016/957 della Commissione del 09 marzo 2016 che integra il MAR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti.
Regolamento 958	Il Regolamento delegato del 9 marzo 2016, n. 958 della Commissione che integra il MAR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse.
Regolamento 347	Il Regolamento di esecuzione del 10 marzo 2016, n. 347 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del MAR.
Regolamento 959	Il Regolamento di esecuzione del 17 maggio 2016 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del MAR.
Regolamento 960	Il Regolamento delegato del 17 maggio 2016 della Commissione che integra il MAR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato.
Regolamento 1055	Il Regolamento di esecuzione del 29 giugno 2016, n. 1055, della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del MAR.
Sede di negoziazione	La sede di negoziazione come definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Soggetto Rilevante	<p>È ritenuto Soggetto Rilevante qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) È membro di organi amministrativi, di Direzione o controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;b) È una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante delle quote di emissioni;c) Ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione;d) E' coinvolto in attività criminali <p>E inoltre Soggetto Rilevante qualsiasi persona che possiede informazioni privilegiate per altre circostanze e sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.</p>
Sondaggio di Mercato	Comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione



	e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di a) un'emittente b) un offerente sul mercato secondari di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori, c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni, d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alle lettere precedenti.
Strumenti Finanziari	Gli strumenti finanziari quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e i) ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, ii) negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF e iii) agli strumenti finanziari non contemplati dai punti i) e ii) il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui ai punti i) e ii) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i <i>credit default swap</i> e i contratti finanziari differenziali.
STOR	Il sistema di trasmissione delle segnalazioni delle Operazioni Sospette che deve essere effettuata a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, utilizzando il modello di cui all'allegato del Regolamento 957;
Whistleblowing	L'attività di segnalazione da parte del personale aziendale di atti o fatti che possano costituire una violazione effettiva o potenziale delle norme relative agli abusi di mercato.
Record Keeping	L'attività di registrazione e conservazione di informazioni, segnalazioni e dati su un supporto durevole che ne garantisca l'accessibilità, l'integrità, la leggibilità, la riservatezza e la conservazione.

2. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PREPOSTO

2.1 Il Soggetto Preposto svolge le funzioni, adempie agli obblighi e soggiace alle responsabilità di seguito indicati:

- a) riceve le informazioni trasmesse dalle Persone Rilevanti;
- b) gestisce le informazioni inviate dalle Persone Rilevanti: tale gestione comprende la conservazione, presso apposito archivio (anche predisposto in formato elettronico), della documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura Internal Dealing;
- c) comunica le Informazioni Privilegiate al pubblico tramite messa a disposizione delle stesse sul sito *internet* della Banca, con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 5;
- d) informa i Soggetti Rilevanti Internal Dealing in ordine agli obblighi loro spettanti, all'adozione della presente Procedura Internal Dealing, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dal paragrafo 3;
- e) svolge le ulteriori funzioni stabilite nella Procedura Internal Dealing;
- f) informa il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza il Presidente, relativamente a questioni attinenti all'attuazione della Procedura Internal Dealing, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni;



- g) assiste e coadiuva il Consiglio di Amministrazione della Banca nella predisposizione della Lista delle Persone Rilevanti e riferisce al Consiglio di Amministrazione, qualora sia ritenuto necessario o opportuno, anche per proporre eventuali modifiche e/o integrazioni;
- h) conserva la Lista delle Persone Rilevanti nell'archivio di cui alla precedente lettera b).

- 2.2** Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante Internal Dealing, a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento, qualsiasi informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, utile e/o necessaria ai fini dell'attuazione della presente Procedura Internal Dealing. Il Soggetto Rilevante Internal Dealing, destinatario della richiesta, è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, stesso mezzo, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, debitamente segnalata dal Soggetto Preposto, il termine entro il quale il Soggetto Rilevante Internal Dealing è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 giorni lavorativi.
- 2.3** Il Soggetto Preposto deve adempiere con diligenza agli obblighi di cui alla presente Procedura Internal Dealing.
- 2.4** Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura Internal Dealing devono essere inviate all'indirizzo direzionepec@bancavalconca.com

3. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO AI SOGGETTI RILEVANTI

- 3.1** Il Soggetto Preposto informa i Soggetti Rilevanti Internal Dealing dell'adozione della Procedura Internal Dealing consegnando loro *brevi manu* ovvero inviando loro, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o e-mail con avviso di lettura, la Lettera di Trasmissione contenente 2 copie della Procedura entro 7 giorni lavorativi dalla sua approvazione ovvero dall'approvazione di eventuali successive modifiche. Copia della Procedura Internal Dealing verrà inoltre trasmessa ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing entro 7 giorni lavorativi dalla loro nomina o conferma negli organi di amministrazione e controllo della Banca ovvero alla carica dirigenziale dagli stessi ricoperta. La Lettera di Trasmissione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A** della presente Procedura Internal Dealing.
- 3.2** I Soggetti Rilevanti Internal Dealing, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione e delle due copie della Procedura Internal Dealing, devono consegnare al Soggetto Preposto:
- una comunicazione sottoscritta di accettazione della Procedura e dei relativi obblighi redatta secondo il modello di cui all'**Allegato B** (di seguito, la "**Lettera di Accettazione**"), opportunamente compilata in tutte le sue parti;
 - la lista delle Persone a loro strettamente legate redatta secondo lo *standard* riportato nell'**Allegato C** del presente Modulo

Nota Bene: Dato che nell'ambito del Questionario Soggetti Collegati (allegato 3 del «Regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati») è prevista l'indicazione delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing, tale Questionario sarà utilizzato in luogo dello *standard* di cui all'Allegato C.



- una copia della Procedura Internal Dealing siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dal Soggetto Rilevante Internal Dealing.

Nota: In alternativa a quanto appena indicato, la Funzione Segreteria Societaria e Legale potrà inviare copia integrale della Procedura a mezzo mail, inoltrandola come allegato “non modificabile” (pdf) e copiandone il contenuto nel corpo del messaggio.

Tale trasmissione dovrà pervenire all’indirizzo PEC (ovvero dove non disponibile all’indirizzo di mail ordinaria) del Soggetto Rilevante Internal Dealing; l’indirizzo di posta elettronica dovrà essere il medesimo già utilizzato per le comunicazioni sociali.

Laddove effettuato l’invio ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria, lo stesso prevederà la conferma di accettazione e lettura da parte del Soggetto Rilevante Internal Dealing; solo ad avvenuta accettazione, l’obbligo informativo potrà intendersi assolto.

Il Soggetto Preposto provvederà a conservare la suddetta documentazione nell’archivio di cui alla lettera b) del paragrafo 2.1 che precede. Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

4. OBBLIGHI DELLE PERSONE RILEVANTI

- 4.1 Le Persone Rilevanti devono comunicare alla Banca, per il tramite del Soggetto Preposto e secondo i termini e le modalità indicate al paragrafo 5, le Operazioni soggette agli obblighi di segnalazione.
- 4.2 Ciascuna Persona Rilevante avrà l’obbligo di comunicare alla Banca tutte le Operazioni Rilevanti da essa poste in essere;
- 4.3 L’obbligo di comunicazione delle Operazioni Rilevanti non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Banca qualora, al momento della transazione, sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
 - b) lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
 - c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o da un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante Internal Dealing o la Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o il portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca, e inoltre non vi sono motivi che inducano tali soggetti a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Banca superino le soglie di cui alle precedenti lettere a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante Internal Dealing o la Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

- 4.4 I Soggetti Rilevanti Internal Dealing devono informare per iscritto le Persone ad essi strettamente legate circa le condizioni, le modalità e i termini in base alle quali le stesse sono tenute al rispetto



degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti, nonché all'osservanza della presente Procedura Internal Dealing.

A tal fine il Soggetto Rilevante Internal Dealing consegna *brevi manu* con sottoscrizione di dichiarazione di ricevimento ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o e-mail con avviso di lettura, alle Persone strettamente legate una comunicazione contenente copia della presente Procedura Internal Dealing entro 7 giorni lavorativi dalla sua approvazione ovvero dall'approvazione di successive modifiche.

Tale comunicazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A della presente Procedura Internal Dealing (la "Lettera di Trasmissione"). Alla Lettera di Trasmissione sono allegate 2 copie della presente Procedura.

I Soggetti Rilevanti Internal Dealing devono conservare una copia della predetta comunicazione.

- 4.5 Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, devono riconsegnare al Soggetto Rilevante Internal Dealing copia della Lettera di Trasmissione debitamente sottoscritta unitamente a una copia della Procedura debitamente siglata in ogni sua pagina e sottoscritta in calce per esteso.

Il Soggetto Rilevante Internal Dealing conserva la suddetta documentazione.

- 4.6 Ciascun Soggetto Rilevante Internal Dealing deve fornire la Lista delle Persone a lui strettamente legate al Soggetto Preposto (secondo lo standard riportato nell'Allegato C) provvedendo a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di detta Lista.



4.7 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della presente Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico del Soggetto Rilevante Internal Dealing interessato.

5. MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI DA PARTE DELLE PERSONE RILEVANTI AL SOGGETTO PREPOSTO E ALLA CONSOB

4.8 La comunicazione dell'avvenuta Operazione Rilevante al Soggetto Preposto deve essere effettuata a cura del Soggetto Rilevante ai fini della Procedura Internal Dealing entro il giorno lavorativo successivo alla data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione ("**Data dell'Operazione**"), con le modalità di seguito indicate.

5.2 La comunicazione di cui al paragrafo che precede è effettuata mediante l'invio al Soggetto Preposto del modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti di cui all'**Allegato D** della presente Procedura (di seguito, il "**Modello di Notifica**"), debitamente compilato dalla Persona Rilevante e comunicato al Soggetto Preposto a mezzo posta elettronica all'indirizzo direzionepec@bancavalconca.com. Qualora nell'arco della stessa giornata siano eseguite più Operazioni riferibili al medesimo Soggetto Rilevante, quest'ultimo dovrà trasmettere un'unica comunicazione inviando il Modello di Notifica contenente l'indicazione di tutte le Operazioni Rilevanti effettuate.

Qualora nell'arco della stessa giornata siano eseguite più Operazioni Rilevanti riferibili alla medesima Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti quest'ultima ne dà comunicazione al Soggetto Rilevante ai fini della Procedura Internal Dealing che ne dà a sua volta comunicazione al Soggetto Preposto mediante il Modello di Notifica.

Nell'ipotesi di una molteplicità di Operazioni Rilevanti della stessa natura (i.e. tutte Operazioni Rilevanti di acquisto ovvero tutte Operazioni Rilevanti di vendita), relative al medesimo Strumento Finanziario, eseguite lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere riportato nella comunicazione il volume di tutte le summenzionate Operazioni Rilevanti come un unico dato che costituisce la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione Rilevante. Inoltre, dovrà essere indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle summenzionate Operazioni Rilevanti. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni Rilevanti di diversa natura (ad esempio, acquisti e vendite) non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

5.3 La comunicazione di cui al paragrafo 5.2 deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante Internal Dealing alla **CONSOB**⁵ entro il 3° giorno lavorativo successivo alla Data dell'Operazione, utilizzando il Modello di Notifica di cui all'**Allegato D** della presente Procedura Internal Dealing. Anche in tal caso devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 5.2 che precede.

5.4 Anche qualora le Operazioni siano compiute per conto proprio da parte delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing queste ultime devono comunicare, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla Data dell'Operazione, al Soggetto Preposto e alla **CONSOB** le Operazioni effettuate, utilizzando il Modello di Notifica di cui all'**Allegato D** della presente procedura Internal Dealing.

5.5 La comunicazione alla **CONSOB** deve pervenire:

⁵ Occorre inviare tale comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it o, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@consob.it specificando come destinatario l'"Ufficio Informazione Mercati" e in oggetto la dicitura: "MAR Internal Dealing".



- a) via PEC all'indirizzo di posta elettronica qualora il mittente sia soggetto all'obbligo di avere la PEC;
- b) all'indirizzo protocollo@consob.it qualora il mittente non sia soggetto all'obbligo di avere la PEC

In entrambi i casi deve essere specificato come destinatario "UFFICIO INFORMAZIONE MERCATI" e deve essere indicato all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

6. MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO

- 6.1 Il Soggetto Preposto effettua la comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti, tramite pubblicazione sul sito *internet* della Banca, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla Data dell'Operazione, del Modello di Notifica⁶ ricevuto dalle Persone Rilevanti ai sensi dell'articolo 5.2 che precede.

7. NEGOZIAZIONE NEL CORSO DI UN PERIODO DI CHIUSURA

- 6.2 Le Persone Rilevanti **non possono effettuare** Operazioni Rilevanti durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Banca è tenuta a rendere pubblici: (i) secondo le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni della Banca sono ammesse alla negoziazione; o (ii) secondo il diritto italiano.

Il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per l'approvazione dei dati contabili sulla base del calendario finanziario della Banca. Il periodo di chiusura termina successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili.

- 6.3 La Banca può consentire ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing il compimento per conto proprio o per conto di terzi di Operazioni Rilevanti, nel corso del periodo di chiusura di cui all'articolo 7.1 che precede, nei seguenti casi:
 - a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; o
 - b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non sia soggetto a variazioni.

Con esclusivo riguardo a quanto indicato alla precedente lettera b), tali caratteristiche sussistono quando:

⁶ Il paragrafo 3 dell'art. 19 del MAR stabilisce al primo comma che "L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a)" e secondo le prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/523 che stabilisce norme tecniche di attuazione per la notifica e la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti Internal Dealing.



- 1) al Soggetto Rilevante Internal Dealing devono essere consegnati Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni siano stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificino i tempi e l'importo (o la base di calcolo di tale importo) della consegna degli Strumenti Finanziari, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii) il Soggetto Rilevante Internal Dealing non abbia alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari consegnati.
 - 2) il Soggetto Rilevante Internal Dealing esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) il Soggetto Rilevante Internal Dealing notifichi alla Banca la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii) la decisione del Soggetto Rilevante Internal Dealing sia irrevocabile;
 - iii) il Soggetto Rilevante Internal Dealing sia stato preventivamente autorizzato dalla Banca.
 - 3) il Soggetto Rilevante Internal Dealing acquisisce Strumenti Finanziari della Banca nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) il Soggetto Rilevante Internal Dealing abbia aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii) il Soggetto Rilevante Internal Dealing non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano né revochi tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante Internal Dealing non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni siano pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
 - 4) il Soggetto Rilevante Internal Dealing trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
 - 5) il Soggetto Rilevante Internal Dealing acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione sia compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto della Banca o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto Rilevante dimostri alla Banca i motivi per cui l'acquisizione non abbia avuto luogo in un altro momento e la Banca accetti la spiegazione fornita.
- 6.4 Nei casi di cui alla lettera a) dell'articolo 7.2 che precede, il Soggetto Rilevante Internal Dealing, prima di eseguire qualsiasi Operazione Rilevante durante il periodo di chiusura, richiede al Consiglio di Amministrazione della Banca (tramite richiesta scritta motivata) l'autorizzazione a



vendere immediatamente le azioni detenute durante un periodo di chiusura⁷. La richiesta del Soggetto Rilevante Internal Dealing deve contenere le seguenti informazioni: (a) una descrizione dell'Operazione Rilevante considerata; (b) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni rappresenta l'unico modo razionale al fine di ottenere i finanziamenti necessari⁸.

Ricevuta la richiesta scritta di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione della Banca effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Rilevante Internal Dealing e autorizza la vendita immediata delle azioni solo quando le circostanze dell'Operazione Rilevante possono essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" di cui alla lettera a) dell'articolo 7.2 che precede si intendono quelle situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante Internal Dealing ed esulano dal suo controllo. La valutazione sull'eccezionalità delle condizioni descritte nella richiesta di autorizzazione, viene eseguita tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura il Soggetto Rilevante Internal Dealing: i) debba, al momento della presentazione della richiesta, adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Rilevante Internal Dealing medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni⁹.

- 6.5 Nei casi di cui alla lettera b) dell'articolo 7.2 che precede, il Soggetto Rilevante Internal Dealing richiede alla Banca l'autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante in tempo utile tramite richiesta motivata da trasmettersi in forma scritta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, con copia al Soggetto Preposto, contenente gli oggettivi elementi di riscontro relativi al verificarsi delle condizioni sopra illustrate riferiti a ciascuna delle fattispecie ivi rappresentate. La Banca, ricevuta la comunicazione, esegue una valutazione caso per caso della richiesta avanzata dal Soggetto Rilevante Internal Dealing.
- 6.6 In entrambe le fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 7.2. che precede, il Soggetto Rilevante Internal Dealing deve in ogni caso dimostrare che l'Operazione Rilevante "*non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura*"¹⁰, nonché la presenza di significativi elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche di cui alle medesime lettere a) e b).
- 6.7 Le valutazioni di cui agli articoli 7.3, 7.4 e 7.5 sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione che, in tale circostanza, si avvale dell'ausilio del Soggetto Preposto.
- 6.8 Il Soggetto Preposto fornisce al Soggetto Rilevante Internal Dealing un riscontro sugli esiti delle valutazioni effettuate ai sensi degli articoli 7.3, 7.4 e 7.5 entro 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del Soggetto Rilevante, qualora la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura Internal Dealing e comunque sia idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti.

È fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, di richiedere al Soggetto Rilevante Internal Dealing interessato, entro il summenzionato termine di 7 giorni, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima. In tale circostanza, il Soggetto Preposto fornirà al Soggetto Rilevante Internal Dealing un adeguato riscontro entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento delle informazioni e/o documenti integrativi.

⁷ Art. 7, comma 2, del Regolamento 522.

⁸ *Ibid.*

⁹ Art. 8, comma 3, del Regolamento 522.

¹⁰ Art. 7, comma 1, lettera (b) del Regolamento 522 (rubricato sotto il titolo "Negoziazione durante un periodo di chiusura").

ALLEGATO A

Lettera di Trasmissione

[su carta intestata della Banca se trasmesso dal Soggetto Preposto ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing]

Egregio Sig. [●]

Oggetto: Trasmissione della procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*

Con la presente Le comuniciamo che in data [●] è stata adottata da Banca Popolare Valconca S.p.a. (di seguito, la “**Banca**”) la “*Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing*” (di seguito, la “**Procedura Internal Dealing**”) in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (di seguito, il “**MAR**”), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento delegato (UE) del 17 dicembre 2015, n. 522 della Commissione e dal Regolamento di esecuzione (UE) del 10 marzo 2016, n. 523 della Commissione.

La Procedura Internal Dealing è stata formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Valconca S.p.a. in data [●].

Come stabilito dall'articolo 1 della Procedura Internal Dealing il Soggetto Preposto alla tenuta della Lista delle Persone Rilevanti è [●].

La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell'allegato alla presente comunicazione (*Appendice normativa*) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla Procedura Internal Dealing e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa e delle eventuali successive modifiche e integrazioni.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di Informazioni Privilegiate.

Ai fini di accettazione, La preghiamo di fare pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Luogo e Data

Banca Popolare Valconca S.p.a

Funzione Segreteria Societaria e Legale (in qualità di Soggetto Preposto)

Allegati:

- Appendice Normativa;
- copia della Procedura Internal Dealing da conservare a cura del Soggetto Rilevante Internal Dealing/Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing.

Per ricevuta ed integrale accettazione

(in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing / Persona Strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing)

Luogo e Data

APPENDICE NORMATIVA

Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (“MAR”)

Art. 19 del MAR

“Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione”

“1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

- a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.



2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti. Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a) il nome della persona;

b) il motivo della notifica;

c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;

d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;



e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;

f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché

g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010”.

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative

Art. 30 del MAR

“Sanzioni amministrative e altre misure amministrative”

“1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15.000.000 EUR o il 15% del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2,500,000 EUR o il 2% del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili - direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio - per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo”.

Art. 31 del MAR

“Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni”

“1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri”.

Art. 34 del MAR

“Pubblicazione delle decisioni”

“1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o

- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati”.

Regolamento delegato (UE) del 17 dicembre 2015, n. 522 della Commissione che integra il MAR per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (“Regolamento 522”)

Art. 7 del Regolamento 522

“Negoziazione durante un periodo di chiusura”

“1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari”.

Art. 8 del Regolamento 522

“Circostanze eccezionali”

“1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni”.

Art. 9 del Regolamento 522

“Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura”

“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;



ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel



periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita”.

Art. 10 del Regolamento 522

“Operazioni soggette a notifica”

“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”.

Regolamento di esecuzione (UE) del 10 marzo 2016, n. 523 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al MAR (“Regolamento 523”)

Art. 2 del Regolamento 523

“Formato e modello della notifica”

- “1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.
2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.
3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione”.



ALLEGATO B

Lettera di Accettazione

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nella Lista delle Persone Rilevanti di cui alla Procedura Internal Dealing a norma delle disposizioni contenute nel MAR, nel Regolamento 522 e nel Regolamento 523;
- attestando di aver ricevuto 2 copie della Procedura Internal Dealing e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura Internal Dealing e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

(i) dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Procedura Internal Dealing e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse. Una copia della Procedura Internal Dealing siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente Lettera di Accettazione;

(ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura Internal Dealing: n. tel. _____, n. fax _____ e indirizzo e-mail _____;

(iii) indica i nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, come individuate ai sensi della Procedura Internal Dealing, riportati nella Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing allegato alla presente Lettera di Accettazione;

(iv) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto tutte le Operazioni compiute dal sottoscritto in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing nonché dalle Persone strettamente legate al sottoscritto in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Banca da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi dell'articolo 5;



(fleggare in caso di delega alla banca) per proprio conto e per conto delle Persone strettamente legate al sottoscritto in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing e sotto la propria esclusiva responsabilità, incarica la Banca di effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura Internal Dealing in relazione a tutte le Operazioni compiute dal sottoscritto quale Soggetto Rilevante Internal Dealing nonché dalle Persone strettamente legate al sottoscritto quale Soggetto Rilevante Internal Dealing.

Allegati:

- 1) copia della Procedura siglata dal Soggetto Rilevante Internal Dealing in ogni sua pagina e sottoscritta in calce in segno di integrale accettazione;
- 2) elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing.

Luogo e Data

Firma

ALLEGATO C

Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing

Nominativi delle “Persone strettamente legate” ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing come individuate ai sensi della Procedura Internal Dealing.

	Nome Cognome / Denominazione	Legame con il Soggetto Rilevante Internal Dealing
Coniuge o Partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano		
Figli a carico ai sensi del diritto italiano		
Parenti che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno alla data dell’Operazione		
Persone giuridica, trust o società di persone		<i>Per la compilazione fare riferimento alla lettera d) sotto riportata</i>

NOTA:

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, ovvero:

- a. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b. i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c. i parenti che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione in questione;
- d. le persone giuridiche, i trust o le società di persone:
 - i. le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante Internal Dealing o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) o c),
 - ii. o direttamente o indirettamente controllate¹¹ da uno di detti soggetti - *di cui alle precedenti lettere a), b) o c)*,
 - iii. o siano costituita a suo beneficio¹², o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti - *di cui alle precedenti lettere a), b) o c)*.

¹¹ Ai fini della nozione di controllo diretto o indiretto si veda la nota 3.

¹² Leggasi “a beneficio del Soggetto Rilevante Internal Dealing”

ALLEGATO D

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>



b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dal- l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="528 450 1396 562"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 450 962 506">Prezzo</th> <th data-bbox="962 450 1396 506">Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 506 962 562"> </td> <td data-bbox="962 506 1396 562"> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	Prezzo	Volume		
Prezzo	Volume					
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>				
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>				



f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
----	-----------------------	--

(1) Regolamento 522, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale)